

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a*), e 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) e 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *r*), *s*) e *z*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, 97 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 16, commi 1, lettera *a*), e 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) e 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *s*) e *z*), recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 15 febbraio 2017;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del **23 febbraio 2017**;

ACQUISITO il parere in sede di Conferenza Unificata nella seduta del **6 aprile 2017**;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del **6 aprile 2017**;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'**11 aprile 2017**;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Disciplina delle fonti

Art.1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo la parola "introducano" sono inserite le seguenti: "o che abbiano introdotto";
 - b) dopo le parole "essere derogate" sono inserite le seguenti: "nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,";
 - c) dopo le parole "accordi collettivi" è inserita la seguente "nazionali";
 - d) le parole ", solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge" sono soppresse.

Art.2

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole "alla gestione dei rapporti di lavoro" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici";
 - b) le parole da "fatti salvi la sola" fino a "l'esame congiunto," sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,";
 - c) l'ultimo periodo è soppresso.

Art.3

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 2.2 è sostituito dal seguente: "2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2."

CAPO II Fabbisogni

Art.4

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale";
 - b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri o del **Ministro delegato**, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.”;

- c) il comma 4-*bis* è abrogato;
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;
- e) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-*bis*. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.”.

2. All'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “e di dotazione organica” sono soppresse;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.”

3. Dopo l'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: “Art. 6-*ter*. (*Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale*). 1. Con decreti **di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.**

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui **all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131**. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione **e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.**

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto **di natura non regolamentare**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. **Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3."**

Art.5

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: **"5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.** Resta fermo che la disposizione di cui

- all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.”;
- b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) all'alinea, le parole “Per esigenze” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dal comma 5-*bis*, per specifiche esigenze”, dopo le parole “possono conferire” è inserita la seguente “esclusivamente” e le parole “di natura occasionale o coordinata e continuativa,” sono soppresse;
 - 2) alla lettera *d*), la parola “luogo,” è soppressa;
 - 3) al secondo periodo, le parole “di natura occasionale o coordinata e continuativa” sono soppresse;
 - 4) al terzo periodo, le parole “Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati” sono sostituite dalle seguenti: “Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati”.
- c) al comma 6-*quater* le parole “di controllo interno” sono sostituite dalle seguenti: “indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;
- d) dopo il comma 6-*quater* è inserito il seguente: “6-*quinquies*. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.”.

CAPO III

Reclutamento e incompatibilità

Art.6

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, dopo la lettera *e*) sono aggiunte le seguenti: “*e-bis*) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 **e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59**;
 - e-ter*) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.”;

- b) al comma 3-bis, lettera b), le parole “di collaborazione coordinata e continuativa” sono sostituite dalle seguenti: “di lavoro flessibile”;**
- c) al comma 4, le parole “della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 4”;
- d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riquilificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall’Associazione Formez PA.”;
- e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: “5.1. Nell’ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3-*septies* del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.
- 5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell’Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, **previo accordo** in sede di Conferenza Unificata **ai sensi dell’articolo 4** del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida **di indirizzo amministrativo** sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, **anche regolamentare**, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, **tecnico e professionale**, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.”.

Art.7

(Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “e di almeno una lingua straniera” sono sostituite dalle seguenti: “e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere”.

Art.8

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 12, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
 - b) al comma 13, le parole "Entro il 30 giugno di ciascun anno le" sono sostituite dalla seguente: "Le", dopo le parole "a comunicare" è inserita la seguente: "tempestivamente", le parole "o su apposito supporto magnetico" e le parole ", relativi all'anno precedente," sono soppresse;
 - c) al comma 14, **primo periodo**, le parole da: "**o su supporto magnetico**" **fino a "compensi corrisposti."** sono sostituite dalle seguenti: "**, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo**".

CAPO IV Lavoro flessibile

Art.9

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile";
 - b) al comma 2 il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, **contratti di formazione e lavoro** e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle ~~altre~~ forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, **esclusivamente** nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto

- legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.”;
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-*bis*. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall’ARAN.”;
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all’Osservatorio paritetico presso l’Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.”;
- e) i commi 5-*bis* e 5-*ter* sono abrogati;
- f) al comma 5-*quater*, primo periodo, le parole “a tempo determinato” sono soppresse;
- g) dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente: “5-*quinquies*. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e **degli enti locali**, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.”.

CAPO V

Misure di sostegno alla disabilità

Art.10

(Modifiche all’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Dopo l’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti: “Art.39-*bis*. (*Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità*). 1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per

l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, di seguito Consulta.

2. La Consulta è composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, **un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)**, un rappresentante dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall'osservatorio nazionale di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.

3. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 39-*quater*;

c) propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni;

d) prevede interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità da parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle forme di agevolazione previste dalla legge e alla complessiva disciplina delle quote di riserva.

Art. 39-ter (Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità). 1. Al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento.

2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni:

a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;

- b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
- c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.”.

Art. 39-quater (Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68) 1. Al fine di verificare la corretta e uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente.

2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, riservati ai soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa, le convenzioni di cui all'articolo 11 della citata legge. **Tali informazioni sono trasmesse anche al fine di consentire una opportuna verifica della disciplina delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto previsto per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Le informazioni sono altresì trasmesse alla Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, ai fini di cui all'articolo 39-bis, comma 3, lettera e).**

3. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

4. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.”.

CAPO VI Contrattazione

Art.11

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;
 - b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “Una apposita” sono inserite le seguenti: “area o”;
 - c) al comma 3-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1. al secondo periodo, dopo le parole “qualità della performance” sono inserite le seguenti: “, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati”;
 2. il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferimento.”;
 3. al quarto periodo la parola “Essa” è sostituita dalle seguenti: “La contrattazione collettiva integrativa”;
 - d) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente: “3-*ter*. Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-*bis*. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l’amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. È istituito presso l’ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica

con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. **L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa.** Ai componenti non spettano **compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.**”;

- e) il comma 3-*quater* è abrogato;
- f) al comma 3-*quinquies*, al secondo periodo le parole “dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità” sono sostituite dalle seguenti: “degli obiettivi di finanza pubblica”, e il sesto periodo è sostituito dai seguenti: “In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1, è corrispondentemente incrementato. **In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente,** le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.”;
- g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: “4-*bis*. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di

riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.

4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.”.

CAPO VII

Responsabilità disciplinare

Art.12

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La violazione **dolosa o colposa** delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.”.

Art.13

(Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.”;
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, **senza maggiori oneri per la finanza pubblica.**”;

- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-*quater*, commi 3-*bis* e 3-*ter*, per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall’articolo 54-*bis*, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro **centoventi** giorni dalla contestazione dell’addebito. **Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.**”;
- e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La comunicazione di contestazione dell’addebito al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, è consentita la comunicazione tra l’amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di

comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di *fax* o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.”;

- f) al comma 6, le parole “il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche”;
- g) al comma 7, la parola “lavoratore” è soppressa, dopo le parole “alla stessa” sono inserite le seguenti: “o a una diversa”, le parole “o ad una diversa” sono soppresse, e le parole “dall'autorità disciplinare” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Ufficio disciplinare”;
- h) al comma 8, primo periodo, le parole “concluso o” sono sostituite dalle seguenti: “concluso e” e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.”;
- i) il comma 9 è sostituito dal seguente: “La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.”;
- j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: “9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti

formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.

9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-*quater*, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-*quater*, commi 3-*bis* e 3-*ter*, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.**

9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.”.

Art.14

(Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 55-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, secondo periodo, le parole da “Per le infrazioni” a “l'ufficio competente” sono sostituite dalle seguenti: “Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari” e, all'ultimo periodo, le parole da “, salva la possibilità” a “del dipendente.” sono sostituite dalle seguenti: “. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi **nuovi**, sufficienti per concludere il procedimento, **ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo**. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.”;

- b) al comma 2 le parole “l’autorità competente” sono sostituite dalle seguenti: “l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari”;
- c) al comma 3 le parole “l’autorità competente” sono sostituite dalle seguenti: “l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari”;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell’addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all’amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell’istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell’articolo 55-*bis* con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 e 1-*bis*, del codice di procedura penale.”.

Art.15

(Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All’articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo la lettera *f*) sono inserite le seguenti: “*f-bis*) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell’articolo 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell’infrazione di cui all’articolo 55-*sexies*, comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla **costante** valutazione negativa della *performance* del dipendente **per ciascun anno** dell’ultimo triennio, **resa a tali specifici fini ai sensi dell’articolo 3, comma 5-*bis***, del decreto legislativo n. 150 del 2009.”;
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-*bis* a 3-*quinquies*.”.

Art.16

(Modifiche all’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole “il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.” sono sostituite dalle seguenti: “il danno d'immagine di cui all'articolo 55-*quater*, comma 3-*quater*.”;
 - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-*quater*, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza.”.

Art.17

(Modifiche all'articolo 55-*sexies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 55-*sexies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.”;
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-*bis*, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-*quater*, comma 1, lettera *f-ter*), comma 3-*quinquies*. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-*bis*, comma 4.”.

CAPO VIII

Polo unico per le visite fiscali

Art.18

(Modifiche all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.”;
 - b) al comma 2 la parola “inoltrata” è sostituita dalle seguenti: “resa disponibile” e dopo le parole “all'amministrazione interessata.” è inserito il seguente periodo: “L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati **devono contenere** anche il codice nosologico.”;
 - c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della

relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.”;

- d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: “5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps.”.

CAPO IX

Disposizioni transitorie e finali

Art.19

(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.”;
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) al comma 3 le parole “Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa di personale di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “Per le finalità di cui al comma 1,” e le parole “avvia un” sono sostituite dalle seguenti: “cura il”.

Art.20

(Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
 - a) **risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015** con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
 - b) sia stato **reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte**, con procedure concorsuali **anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione**;
 - c) abbia maturato, **al 31 dicembre 2017**, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
 - a) **risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto** di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
 - b) abbia maturato, **alla data del 31 dicembre 2017**, almeno tre anni di **contratto**, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, **presso l'amministrazione che bandisce il concorso**.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse **previste per i contratti di lavoro flessibile**, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che **per l'intero** quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione **di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle Regioni, secondo i rispettivi ordinamenti**, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. **Al personale delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, da adottarsi in coerenza con le finalità di cui al presente articolo.** I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- 11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo Ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.**
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.

Art.21

(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”;

- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.”.**

Art.22

(Disposizioni di coordinamento e transitorie)

1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.
2. **La disposizione di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce all'Inps la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, si applica a decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Il decreto di adozione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, nonché il decreto di cui al comma 5-bis del medesimo articolo sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il 31 agosto 2017, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative dei medici fiscali. L'atto di indirizzo detta altresì la disciplina transitoria da applicarsi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, a decorrere dal 1° settembre 2017, in caso di mancata stipula delle predette convenzioni.**
3. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “*b-bis*) a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 55-*septies*, **comma 2-bis, primo periodo**, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è assegnato all’Istituto nazionale della previdenza sociale l’importo di 27,7 milioni di euro in ragione d’anno, **nonché l’importo di cui al comma 5-bis**. A tal fine sono corrispondentemente e **proporzionalmente** ridotti gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, **utilizzando le risorse disponibili relative all’autorizzazione di spesa di cui alla lettera b)**. **Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca sono ridotti limitatamente all’importo di cui al comma 5-bis**. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui all’articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’Istituto nazionale della previdenza sociale predispone una relazione annuale al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio sull’utilizzo di tali risorse.”;
- b) al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo periodo, le parole “alle regioni” sono sostituite dalle seguenti: “all’INPS” e le parole “effettuati dalle aziende sanitarie locali” sono soppresse;
 - 2) il secondo periodo è soppresso.
4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
- a) le parole “Ministero della ricerca scientifica”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
 - b) le parole “del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “dell’economia e delle finanze”;
5. All’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “ - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”, le parole “un modello di rilevazione” sono sostituite dalle seguenti: “le modalità di acquisizione”, dopo le parole “in quiescenza” sono inserite le seguenti: “presso le amministrazioni pubbliche”, dopo le parole “per la loro evidenziazione” sono inserite le seguenti: “, limitatamente al personale dipendente dei ministeri,”, e le parole “ai bilanci” sono sostituite dalle seguenti: “al bilancio dello Stato”;
 - b) al comma 1, secondo periodo, le parole “altresì, un” sono sostituite dalle seguenti: “altresì, il”;

- c) al comma 2, **primo periodo**, le parole “rilevate secondo il modello” sono sostituite dalle seguenti: “rilevate secondo le modalità” e **il terzo periodo è soppresso**;
 - d) al comma 3, dopo le parole “le aziende” sono inserite le seguenti: “e gli enti”;
 - e) al comma 5, le parole “Ministro per la funzione pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione”;
 - f) **al comma 6, secondo periodo, le parole “, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro” sono soppresse.**
6. Al comma 1 dell’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,” sono sostituite dalle seguenti: “17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,” le parole “del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,” sono sostituite dalle seguenti: “dell’economia e delle finanze,” e l’ultimo periodo è soppresso.
 7. All’articolo 4, **comma 1**, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all’articolo 40 bis, primo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato.”.
 8. Il divieto di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
 9. All’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole “Fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la” sono sostituite dalla seguente: “La” e la parola “medesime” è sostituita dalle seguenti: “pubbliche amministrazioni”;
 - b) il secondo periodo è soppresso.
 10. **All’articolo 1, comma 410, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da “articolo 2” fino a “n. 81” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.**
 11. Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificate dal presente decreto, in sede di prima applicazione sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale dell’Amministrazione giudiziaria di cui all’articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto

2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

- 12. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti successivamente al 1° gennaio 2018.**
- 13. Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.**
- 14. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, svolge funzioni di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.**
- 15. Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.**
- 16. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo le parole "ricercatori universitari" sono inserite le seguenti: " , a tempo indeterminato o determinato,".**

Art.23

(Salario accessorio e sperimentazione)

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale

dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, **tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità da valutarsi, nell'ambito della normativa vigente, in sede di atto di indirizzo e successiva contrattazione.**

A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.**

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le Regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla

sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

- a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;
 - b) il rispetto **degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243**;
 - c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014;
 - d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al primo periodo del comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.
 6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, **ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale**, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica.
 7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.

Art.24

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui all'articolo 22, comma 3, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.25
(Abrogazioni)

1. **Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 59 è abrogato.**
2. Al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, l'articolo 7 è abrogato.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 339 è abrogato.
4. I commi 219, 220, 222 e 224 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché il quarto periodo del comma 227 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 sono abrogati.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel quadro della più ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ad oltre 15 anni dall'emanazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che reca le norme fondamentali in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, il Parlamento, con gli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina relativa al lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Tale delega ha già ricevuto una parziale attuazione attraverso il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 recante: *“Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno. Si tratta tuttavia di un aspetto limitato nell'ambito del più complessivo intervento di riforma ipotizzato dal predetto articolo 17, che individua una serie di principi e criteri direttivi per un incisivo intervento di riordino e razionalizzazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Il decreto legislativo in oggetto **è intervenuto a modificare il decreto legislativo n. 165 del 2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed ha inteso conformarsi ai principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 16, comma 1, lettera a) e comma 2, lettere b), c), d) ed e), nonché 17,**

comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z). In particolare, tali principi attengono a:

coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

La previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno, la possibilità di svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata e la definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori, nonché la previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire e la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca;

il progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa; la previsione di un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni; la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;

definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa, anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;

la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia, con l'attribuzione all'I.N.P.S. delle relative competenze;

la disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, anche al fine di prevenire il precariato;

razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, sviluppo di sistemi di misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dai singoli dipendenti e forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l'azione disciplinare;

l'integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l'istituzione di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali a cui è collegato il criterio della *lett. z)* che, al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità, prevede la nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, di un responsabile dei processi di inserimento.

Il presente decreto si compone di **25** articoli suddivisi in nove Capi.

Il **Capo I**, titolato "Disciplina delle fonti", contiene gli articoli 1, 2 e 3, che, anche in coerenza con i criteri di delega di cui all'articolo 16 della legge n. 124 del 2015, recano disposizioni di coordinamento e risoluzione di antinomie.

L'**articolo 1** interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la possibilità per i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 40, comma 3, di derogare alle disposizioni recate da legge, regolamento o statuto, precisando che ciò avviene solo nelle materie già affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e, comunque, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'**articolo 2** reca modifiche all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di potere di organizzazione delle amministrazioni pubbliche. In particolare si precisa che, in relazione all'adozione delle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, la contrattazione collettiva nazionale possa prevedere diritti di informazione sindacale ovvero, limitatamente al rapporto di lavoro, altre forme di consultazione sindacale.

L'**articolo 3** modifica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, precisando che i contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto in materia di procedure di mobilità.

Il **Capo II** recante “Fabbisogni” contiene gli articoli 4 e 5.

L’articolo 4 reca modifiche all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, **modifica l’articolo 6-bis e aggiunge l’ articolo 6-ter.**

In particolare, all’articolo 6, si prevede che le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (*comma 1*).

Inoltre, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo.

Nel caso in cui siano individuate eccedenze di personale, si applicano le disposizioni previste in materia (art. 33). Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

Il piano deve essere accompagnato dall’indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

In sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. (*comma 3*).

Nelle amministrazioni statali, il piano adottato annualmente dall’organo di vertice, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **o del Ministro delegato**, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. **Si è così ritenuto di accogliere le osservazioni delle Commissioni parlamentari, secondo le quali sarebbe stato necessario prevedere il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; a tale riguardo, si è più correttamente previsto che il decreto possa essere adottato dal Ministro delegato, analogamente a quanto attualmente previsto dall’attuale art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche considerando che l’adozione dei piani dei fabbisogni produce gli effetti autorizzatori di cui al predetto articolo 35.** Per le altre amministrazioni pubbliche il piano

triennale dei fabbisogni è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. E' comunque assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (*comma 4*).

Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti appena illustrati non possono assumere nuovo personale (*comma 6*).

Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Sono altresì fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore per gli enti del servizio sanitario nazionale, nonché alcune specifiche procedure di reclutamento del Ministero della Giustizia già autorizzate da specifiche norme di legge (*comma 6-bis*).

L'articolo 4 reca inoltre modifiche all'articolo 6-*bis* ed aggiunge l'articolo 6-*ter* al decreto legislativo n. 165 del 2001. **L'articolo 6-*bis*, abrogato nella versione originaria del decreto, è stato ripristinato, con riformulazioni, in accoglimento di una condizione posta dalla 5ª Commissione del Senato, che ha richiesto di salvaguardare i principi e le linee guida della previsione introdotta a suo tempo dal decreto legislativo n. 150 del 2009. In questo senso, è stata mantenuta la previsione dell'articolo 6-*bis*, armonizzandola rispetto all'introduzione dei piani dei fabbisogni.**

Il comma 1 dell'articolo 6-*bis* è modificato prevedendo che le pubbliche amministrazioni, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale.

Il comma 2 viene, invece, sostituito prevedendo che le amministrazioni provvedano al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.

Il nuovo articolo 6-*ter* prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale siano definite **con decreti di natura non regolamentare** adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. **Tale previsione è stata adottata in recepimento di una specifica condizione della 1ª Commissione del Senato e delle osservazioni del Consiglio di Stato e della competente Commissione della Camera, che hanno chiesto di chiarire la natura amministrativa e non normativa né regolamentare dello strumento.** Relativamente alle regioni, agli enti regionali, al Sistema sanitario nazionale e agli enti locali, **i predetti**

decreti sono adottati previa intesa forte in sede di Conferenza unificata (a seguito dell'Intesa Stato-Regioni). Inoltre, con riguardo alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute (*commi 1 e 3*).

Le predette linee di indirizzo saranno definite anche sulla scorta delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e dovranno definire il quadro di riferimento a cui le singole amministrazioni pubbliche si attengono nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, ciò anche con riferimento ai fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. Inoltre con riferimento alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, i decreti citati sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il comma 4 prevede che le modalità di acquisizione dei dati del personale siano a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

Ciascuna amministrazione pubblica è tenuta a comunicare, entro trenta giorni dall'adozione, i contenuti del piano triennale dei fabbisogni e i relativi aggiornamenti annuali nonché eventuali ulteriori informazioni.

Il comma 5 stabilisce che la comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni. Tale disposizione, che prevedeva la sanzione di nullità dell'assunzione, è stata modificata a seguito dell'Intesa Stato-Regioni, che ha ritenuto opportuno precisare che l'obbligo di comunicazione riguarda i piani e i dati in questi contenuti e che occorresse rimodulare la sanzione legata alla violazione di tali obblighi in senso meno afflittivo.

Con riferimento alle amministrazioni dello Stato, qualora sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto **di natura non regolamentare (in recepimento della predetta condizione della 1^a Commissione del Senato e delle citate osservazioni del Consiglio di Stato e della competente Commissione della Camera, che hanno chiesto di chiarire la natura amministrativa e non normativa né regolamentare dello strumento)**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo. **Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, in accoglimento di una osservazione del Consiglio di Stato, è stato precisato che le misure correttive sono adottate previa acquisizione dell'intesa forte in sede di Conferenza unificata, coerentemente alla procedura relativa alla loro adozione ai sensi del comma 3.**

Per ciò che attiene al personale degli enti del servizio sanitario nazionale si precisa che le previsioni del comma 3 e del comma 6 riguardano il regime ordinario delle assunzioni, mentre, come precisato all'articolo 6, comma 6-bis, restano salve le particolari disposizioni recate dall'articolo 1, commi 541, 543 e 544, della legge n. 208 del 2015, che dettano un regime speciale per le distinte assunzioni di carattere straordinario e limitato nel tempo ivi previste (i concorsi di cui alle predette procedure devono necessariamente essere banditi entro il 31 dicembre 2017).

L'**articolo 5** modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si sostanzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. **I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato (come richiesto dalle Commissioni parlamentari).**

Viene inoltre previsto che, per le pubbliche amministrazioni, non opera la conversione *ex lege* dei co.co.co. in contratti di lavoro subordinato *ex* articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 (nuovo *comma 5-bis*).

Rimane ferma la possibilità, già ammessa nel regime preesistente, di conferire - per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio - incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione in presenza di determinati presupposti di legittimità. Analogamente, il ricorso a tali contratti, come avveniva per le "vecchie" co.co.co., è escluso per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che le dispone.

Infine, è stato inserito un nuovo comma *6-quinquies* che fa salvo per gli enti pubblici di ricerca la disciplina di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Il **Capo III** recante "Reclutamento e incompatibilità" contiene gli articoli 6, 7 e 8.

L'**articolo 6** modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante "*Reclutamento del personale*", aggiungendo al *comma 3* ulteriori principi che devono guidare le procedure di reclutamento quali:

- la facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso (nuova lettera e-

bis), tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, facendo salva la speciale normativa dei concorsi per il personale della scuola (**accogliendo così anche quanto osservato dalla VII Commissione della Camera dei deputati**), e quella di richiedere, ove pertinente, tra i requisiti richiesti per specifici profili o livelli di inquadramento il possesso del titolo di dottore di ricerca (nuova lettera *e-ter*). **Non si è ritenuto di accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato relativa alla verifica dei titoli di partecipazione ai concorsi solo per quei candidati che abbiano partecipato a tutte le prove scritte consegnando i relativi elaborati, avvalendosi di diversa e apposita commissione. Tale modifica non è stata ritenuta una misura di semplificazione, utile alla celerità della procedura e, peraltro, si è ritenuto che la costituzione di una ulteriore commissione comporterebbe nuovi oneri finanziari;**

- la previsione di concorsi per titoli ed esami finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale a tempo determinato e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni **di contratto di lavoro flessibile** nell'amministrazione che emana il bando. **Tale ultima previsione, che recava il riferimento ai soli contratti di collaborazione coordinata e continuativa, è stata modificata con il richiamo generico ai contratti di lavoro flessibile in accoglimento di un'osservazione delle Commissioni parlamentari, che hanno chiesto di valorizzare anche le professionalità e le esperienze svolte nell'ambito dei rapporti di somministrazione di lavoro, nonché a fini di coordinamento in relazione al divieto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa introdotta col presente provvedimento;**

- le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento dovranno essere adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni e non più sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

- è sostituito il *comma 5* del predetto articolo 35, stabilendo che, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 4, comma *3-quinquies*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica ed avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tal fine, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA (nuovo *comma 5*);

- è stabilito che il bando di concorso possa fissare un contributo di ammissione per la partecipazione (*comma 5.1*) e che il Dipartimento della funzione pubblica elabori, **previo accordo in sede di Conferenza Unificata (così come specificato dal Consiglio di Stato e definito dall'Intesa Stato-Regioni, trattandosi delle generali modalità di svolgimento di tutte le prove concorsuali anche da parte delle Regioni)**, linee guida di **indirizzo amministrativo** sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli

(comma 5.2.). Tale previsione è stata adottata in accoglimento di una specifica condizione della 1^a Commissione del Senato e di analoghe osservazioni della XI Commissione della Camera dei deputati e del Consiglio di Stato, che hanno chiesto di chiarire la natura amministrativa e non normativa né regolamentare dello strumento. In questo senso, il testo prevede che tali linee guida vengano adottate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente e, dunque, in particolare, del DPR n. 487 del 1994, potendo dunque raccogliere indicazione di prassi virtuose, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, **tecnico e professionale**, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute (*comma 5.2*). **L'estensione della previsione anche al personale tecnico e sanitario del SSN è stata specificamente posta come condizione dalla Conferenza Stato-Regioni.**

Si è ritenuto di non recepire l'osservazione del Consiglio di Stato relativa alla necessità di coordinare tale previsione con le disposizioni della legge delega in materia di personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, atteso che le disposizioni della legge delega relative alla dirigenza sanitaria (in attuazione delle quali è stato emanato il decreto legislativo n. 171 del 2016, nonché il decreto correttivo in corso) riguardano la nomina dei direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi e direttori dei servizi sociosanitari degli enti del SSN e pertanto si riferiscono ad una materia - gli incarichi degli organi di governance degli enti del SSN - che esula dalla disciplina concorsuale di cui al presente schema di decreto legislativo, che invece riguarda il personale di ruolo.

L'**articolo 7** reca modifiche al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo, per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, l'accertamento della conoscenza lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.

L'**articolo 8** modifica l'articolo 53 recando disposizioni di coordinamento normativo. **In accoglimento di un'osservazione formulata dalla XI Commissione della Camera dei deputati, si è previsto che i dati e le informazioni relative agli incarichi conferiti a propri dipendenti o ad altri soggetti esterni che le pubbliche amministrazioni devono comunicare alla banca dati "Anagrafe delle prestazioni" tenuta dal Dipartimento della funzione pubblica siano gli stessi per i quali vige l'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 15 e 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013. In tal modo, con tale misura di armonizzazione e coordinamento, si semplificano e riducono gli oneri a carico delle amministrazioni.**

Il **Capo IV** recante "Lavoro flessibile" contiene l'articolo 9.

L'**articolo 9** modifica l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, esso, quindi, reca la revisione della disciplina dei contratti di lavoro flessibile sulla base della relativa indicazione della legge-delega.

Nel *comma 2* dell'articolo 36, come modificato, viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nelle pubbliche amministrazioni contratti di lavoro flessibile. Questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Viene precisato che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro (**come richiesto in sede di Intesa Stato-Regioni**) e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, **esclusivamente** nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche.

Viene, inoltre, inserito nell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, un comma *2-bis*, di coordinamento testuale, che chiarisce che i rinvii ai contratti collettivi, operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, devono intendersi riferiti per le amministrazioni pubbliche ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.

Nel *comma 3* si prevede che al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.

Al comma *5-quater*, vengono aggiornati alcuni riferimenti normativi e generalizzate alcune sanzioni nell'ipotesi di stipulazione di contratti flessibili illegittimi, che erano precedentemente previste solo per i contratti di lavoro a tempo determinato. Vengono infine abrogati i commi *5-bis* e *5-ter*. Viene introdotto inoltre il nuovo comma *5-quinquies* in base al quale le disposizioni in esame non si applicano al reclutamento del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e **degli enti locali (esclusione prevista a seguito dell'Intesa Stato-Regioni)**, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Per gli enti di ricerca pubblici restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Il **Capo V** recante “Misure di sostegno alla disabilità” contiene l’articolo 10.

L’**articolo 10** introduce gli articoli *39-bis*, *39-ter* e *39-quater* nel decreto legislativo n. 165 del 2001, con cui viene data attuazione ai criteri di delega in materia di disabilità, con riferimento specifico all’istituzione della Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità e del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità.

Più diffusamente la Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità è istituita dall’articolo 39-bis presso il Dipartimento della funzione pubblica (*comma 1*). Essa è composta da un rappresentante dello stesso Dipartimento, da un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute, **un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)**, da un rappresentante dell’ANPAL, da due rappresentanti designati dalla conferenza unificata, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità: a tutti i componenti della Consulta compete esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute con esclusione di qualsiasi altro emolumento comunque denominato (*comma 2*).

Vengono, quindi, dettagliate le funzioni esercitate dalla Consulta, fra cui l’elaborazione di piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al successivo articolo *39-quater*; la proposta alle amministrazioni di iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni, **ferme restando le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro attribuite all’INAIL dall’articolo 1, comma 166, della legge n. 190 del 2014 (precisazione richiesta dal Consiglio di Stato)**; la previsione di interventi straordinari per l’adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall’articolo 3, comma *3-bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; **la verifica dello stato di attuazione e della corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità da parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle forme di agevolazione previste dalla legge e alla complessiva disciplina delle quote di riserva. Tale ultima previsione è stata introdotta in accoglimento di una osservazione della XI Commissione della Camera dei deputati (che ha chiesto di verificare la possibilità di introdurre una disposizione, nei limiti di**

compatibilità con i principi e i criteri direttivi della legge delega, volta a riconoscere al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni con figli con gravi disabilità forme di agevolazione nell'assegnazione della sede di servizio nel comune di residenza dei figli o in comuni limitrofi), nonché della condizione posta dalla 1^a Commissione Senato, che ha invitato il Governo ad intervenire, in altro provvedimento, sulle materie delle quote di riserva.

L'articolo 39-ter, aggiunto dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, invece, disciplina la figura del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità e le relative funzioni.

Il responsabile è previsto per le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (*comma 1*). Esso cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato; predispone gli accorgimenti organizzativi e propone le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro e verifica, inoltre, l'attuazione del processo di inserimento.

L'articolo 39-quater reca disposizioni volte ad assicurare, attraverso un efficace monitoraggio, la concreta applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 da parte delle pubbliche amministrazioni. A tal fine si prevede che le amministrazioni comunichino il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, legge n. 68 del 1999, al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Centro per l'impiego territorialmente competente. Successivamente comunicano tempi e modalità di copertura della quota di riserva alle medesime autorità, nonché **alla Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, per la verifica dello stato di attuazione e della corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità e della complessiva disciplina delle quote di riserva (l'estensione dell'obbligo di comunicazione anche alla Consulta si ricollega all'accoglimento della condizione della 1^a Commissione del Senato, secondo le modalità di seguito illustrate, al fine di consentire il monitoraggio delle quote di riserva di tutte le categorie protette, utile al fine di futuri interventi anche normativi)**. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni o di mancato rispetto dei tempi concordati, i Centri per l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico. **La 1^a Commissione del Senato ha chiesto, con condizione, di integrare le disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, con particolare riguardo alla disciplina delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Il Senato, stante l'estraneità ai principi e criteri di delega, ha chiesto al Governo di provvedere "nel primo provvedimento utile" e, dunque, in altra sede. In accoglimento di tale condizione, al fine di agevolare il successivo e urgente**

intervento normativo, si è dunque esteso il monitoraggio relativo alla copertura della quota di riserva in favore dei disabili anche alla verifica del rispetto della disciplina delle quote di riserva con riferimento alle altre categorie protette (vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere). Tale monitoraggio sarà successivamente utilizzato per procedere ad eventuali modifiche delle quote di riserva spettanti a ciascuna categoria protetta.

In relazione all'osservazione delle Commissioni parlamentari in merito alla opportunità di prevedere un obbligo per le amministrazioni pubbliche di rendere tempestivamente disponibili, sul proprio sito istituzionale, le informazioni relative alla copertura della quota di riserva e ai posti vacanti, non si ritiene necessario introdurre tale ulteriore obbligo, in quanto le informazioni sono già contenute nei piani dei fabbisogni per i quali sussiste uno specifico obbligo di comunicazione.

Per quanto riguarda, invece, l'osservazione del Consiglio di Stato in merito alle sanzioni a carico del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, si fa presente che il comma 4 ha previsto, quale sanzione in caso di mancata osservanza delle disposizioni dell'articolo in esame, l'avviamento sostitutivo dei lavoratori disabili da parte dei centri per l'impiego. D'altro canto, in caso di inosservanza dei propri obblighi, il dirigente risponde secondo le ordinarie regole che disciplinano la valutazione e la responsabilità amministrativa.

Il Capo VI recante "Contrattazione" contiene l'articolo 11.

L'articolo 11 modifica l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Con la modifica al *comma 1* dell'articolo 40 viene chiarita la competenza della contrattazione collettiva, che investe il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Inoltre, tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio

sanitario nazionale. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

Viene stabilito, intervenendo sul comma *3-bis*, che **la contrattazione integrativa destina al trattamento collegato alla performance, da intendersi come performance organizzativa e non più solamente individuale, una quota prevalente delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio (in accoglimento delle osservazioni delle Commissioni Parlamentari e del Consiglio di Stato). La prevalenza delle risorse destinate alla performance è, rispetto al trattamento economico accessorio complessivo, collegato alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento (condizione, quest'ultima, posta dalla Conferenza Stato-Regioni).**

Con l'intervento sul *comma 3-ter* viene stabilito che nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione, e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. **Tale meccanismo era già previsto nella disciplina previgente. Con la modifica apportata, si introduce un criterio più rigoroso e restrittivo per l'amministrazione che intendesse provvedere unilateralmente (occorre il pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa) e si prevede altresì che le trattative sindacali non vengano interrotte. Ne discende che non si riscontra alcun *vulnus* al principio della contrattazione, come invece segnalato dalle Commissioni parlamentari, bensì un chiarimento in senso opposto (come richiesto dalla 1^a Commissione Senato).** Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. **L'osservatorio verifica altresì che gli atti adottati unilateralmente siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa (tale ulteriore verifica è stata prevista per garantire che l'intervento risponda ad esigenze di interesse pubblico). Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati (in accoglimento di una condizione posta dalla V Commissione della Camera dei deputati).**

Viene, infine, abrogato il *comma 3-quater*, rimasto ad oggi totalmente inapplicato.

Il novellato comma *3-quinquies* stabilisce che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si

deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della *performance* e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti. Infine, le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite *ex lege*.

Inoltre viene stabilito che in caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità, previa certificazione degli organi di controllo, è corrispondentemente incrementato.

A seguito di Intesa Stato-Regioni, è stato poi previsto che, in alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possano prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Con tale innovazione, oggetto di intesa in Conferenza Stato-regioni, si è inteso estendere a regime la facoltà di proroga prevista dall'articolo 4, comma 1, del D.L.16 del 2014.

Il *comma 4-bis*, aggiunto all'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai fini di potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e del contrasto ai fenomeni di scarsa produttività impone un oggetto necessario nei contratti collettivi nazionali. Questi sono tenuti ad inserire apposite clausole di riduzione della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici correlati alla performance nei casi in cui i dati sulle assenze, misurati a consuntivo a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, evidenzino significativi scostamenti rispetto a dati medi nazionali o di settore, ciò anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale.

Nel successivo *comma 4-ter*, analogamente aggiunto dall'articolo 9 all'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si delega la contrattazione collettiva nazionale al riordino, alla razionalizzazione ed al coordinamento delle discipline in materia di fondi destinati alla contrattazione integrativa, al fine di semplificarne le modalità di formazione ed utilizzo, soprattutto in relazione agli obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale e di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi.

Il **Capo VII** recante "Responsabilità disciplinare" contiene gli articoli da 12 a 17.

L'**articolo 12** integra il contenuto del comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001, chiarendo che la violazione **dolosa o colposa (specificazione prevista in accoglimento di un'osservazione del Consiglio di Stato al fine di escludere ipotesi di responsabilità oggettiva)** delle disposizioni in materia di procedimento e sanzioni disciplinari costituisce a sua volta illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.

L'**articolo 13** interviene a modificare l'articolo 55-*bis* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, recante "*Forme e termini del procedimento disciplinare*", riscrivendone i primi 5 commi, modificando ed integrando i successivi commi da 6 a 9 ed aggiungendo i nuovi commi 9-*bis*, 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinqüies*.

Nel nuovo *comma 1* dell'articolo 55-*bis* viene ridefinita la competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente all'irrogazione delle sanzioni edittali di minore entità (rimprovero verbale).

Inoltre, viene previsto che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne

attribuisce la titolarità e responsabilità (*comma 2*). Nel nuovo *comma 3* dell'articolo 55-*bis* si stabilisce che **le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica (il comma è stato così emendato a seguito dell'Intesa Stato-Regioni).**

Il *comma 4*, come sostituito, regola il procedimento disciplinare per le sanzioni non irrogabili direttamente dal responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente assoggettato a procedimento disciplinare.

Il procedimento viene avviato con la segnalazione *immediata* (che deve comunque avvenire non oltre dieci giorni dal fatto) del responsabile della struttura cui presta servizio il dipendente all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.

L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza (e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui lo stesso Ufficio abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti), provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente ha facoltà di farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato e, in caso di grave ed oggettivo impedimento - ferma la possibilità di depositare memorie scritte - può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita per una sola volta. In questo caso il termine per la conclusione del procedimento viene prorogato in misura corrispondente al differimento. Salvo quanto previsto in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti all'articolo 54-*bis*, comma 4, è riaffermato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. Il procedimento deve quindi essere concluso entro **centoventi** giorni dalla contestazione dell'addebito con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari (**termine ritenuto più congruo in considerazione delle osservazioni formulate a riguardo dal Consiglio di Stato**). **In accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari, al fine di consentire un efficace e tempestivo monitoraggio, è stato previsto che gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente siano comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo. Tale monitoraggio riguarda tutti i procedimenti disciplinari, ivi compreso quello di cui all'articolo 55-*quater*, comma 3-*bis* e seguenti.**

Al *comma 5*, come sostituito, si conferma che la comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano; e, in alternativa all'uso della posta elettronica certificata o

della consegna a mano, che le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Si aggiunge che le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito sono consentite anche tramite comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti per posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore. Inoltre, si elimina la previsione di tassatività di tali modalità di comunicazione, in coerenza con la previsione innovativa di cui al comma 9-ter, secondo cui la violazione delle norme e dei termini del procedimento non comporta decadenza dall'azione disciplinare, né nullità degli atti o invalidità della sanzione, purchè non sia leso irrimediabilmente il diritto di difesa o compromesso il principio di tempestività dell'azione. **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter (disposizioni speciali, volte disciplinare la particolare procedura di licenziamento disciplinare per i casi di fraudolenta aletrazione della presenza in servizio accertata in flagranza), è stato previsto, in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari, che sono comunque da considerarsi perentori il termine iniziale di avvio del procedimento, con la contestazione dell'addebito, e il termine finale di conclusione del procedimento.**

Nella modifica del *comma 6* viene chiarito che nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire informazioni o documenti rilevanti da altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Corpi di polizia, sia nell'ambito dell'istruttoria che nel successivo giudizio. In ogni caso al dipendente viene garantito il diritto di difesa essendo allo stesso riconosciuto, nel comma 4, l'accesso agli atti istruttori del procedimento.

Nella modifica al *comma 7* sono contenute alcune modifiche di coordinamento testuale.

Con le modifiche e le integrazioni al *comma 8* viene ridefinito in modo puntuale il procedimento disciplinare in caso di trasferimento del dipendente. In via generale in questi casi il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione viene applicata presso l'amministrazione in cui il dipendente presta servizio a seguito del trasferimento. In caso di trasferimento con procedimento pendente, l'ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione di provenienza è tenuto alla tempestiva trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito. In tali casi, il procedimento disciplinare viene interrotto e i nuovi termini (per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento) decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'Ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, sarà la stessa Amministrazione a segnalare - immediatamente e comunque entro venti giorni - i fatti ascritti e a comunicarli all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio; dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito o per la

conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare sono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.

Viene modificato il *comma 9*. Fermo restando che la cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare (salvo i casi in cui per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio), viene ribadito che le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A completamento della disciplina del procedimento disciplinare sono aggiunti all'articolo in commento i commi *9-bis*; *9-ter*, *9-quater* che, a garanzia dell'effettività del procedimento disciplinare nel lavoro pubblico, dispongono:

la nullità delle disposizioni di regolamento, contrattuali o le disposizioni interne comunque qualificate che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati dal decreto legislativo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare (*comma 9-bis*);

la dequotazione dei vizi formali del procedimento. Si dispone, infatti, che la violazione dei termini e delle altre disposizioni formali sul procedimento disciplinare (fatta salva la responsabilità del dipendente a cui siano imputabili) non determina la decadenza dall'azione disciplinare, nè l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, sempre che non sia compromesso il diritto di difesa del dipendente, ovvero i termini entro i quali l'addebito è stato contestato e la sanzione irrogata siano comunque incompatibili, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, che risultino comunque compatibili con il principio di tempestività e **non sia comunque superato il termine finale di conclusione del procedimento** (*comma 9-ter*): **a riguardo, in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari, è stata prevista la perentorietà del solo termine finale di conclusione del procedimento, in coerenza peraltro con la previsione del licenziamento disciplinare in flagranza, di cui all'articolo 55-quater, comma 3-ter, mentre non sono state accolte le osservazioni volte ad introdurre termini perentori di inizio del procedimento disciplinare, stante la natura privatistica dell'atto datoriale e del rapporto di impiego pubblico, con conseguente assimilazione alla disciplina del lavoro privato. Peraltro, tale soluzione appare in linea con i principi costituzionali, atteso che è comunque affidata al giudice la verifica del rispetto del diritto di difesa e del principio di tempestività dell'azione disciplinare.**

la disposizione di cui al comma 9-quater, che prevedeva la possibilità di riaprire il procedimento disciplinare entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che annulla, per violazione del principio di proporzionalità, la sanzione disciplinare, è stata eliminata, in accoglimento di un'osservazione del Consiglio di Stato, secondo cui la stessa si espone al rischio di creare un *vulnus* al più generale principio del *ne bis in idem*; la disciplina di tali fattispecie è stata

affidata alla sede giurisdizionale, nell'ambito dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

le ipotesi di procedimento disciplinare avviato nei confronti del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. In particolare, nei casi di infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, la competenza del relativo procedimento è in capo al responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e la procedura stessa si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 55-*bis*. Viceversa, nei casi in cui il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punite con sanzioni più gravi, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'ufficio competente (*comma 9-quater*). Tale disposizione si rende necessaria in quanto ciascuno dei cento ambiti territoriali gestisce in media migliaia di dipendenti del settore scolastico e si fa carico di curare svariate decine di procedimenti disciplinari gravi all'anno. Gli ambiti territoriali non sarebbero in grado di far fronte all'ulteriore carico di lavoro che deriverebbe dai procedimenti disciplinari di minore gravità. Infatti, sebbene al riguardo non siano disponibili dati circa la relativa numerosità, è ragionevole supporre che si tratti di più di *diecimila* procedimenti all'anno, essendo sicuramente più numerosi dei procedimenti per infrazioni disciplinari gravi.

L'**articolo 14** modifica l'articolo 55-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, di cui viene, tuttavia, sostanzialmente conservato l'impianto preesistente.

Il *comma 1* viene coordinato con le nuove disposizioni che prevedono la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari per tutte le sanzioni superiori al rimprovero verbale ed *integrato* con la previsione secondo la quale il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato **qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.** Tale disposizione è stata riformulata in accoglimento di un'osservazione del Consiglio di Stato, al fine di chiarire che, in sede disciplinare, non può derivare alcun effetto automatico in relazione a provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi, di cui è comunque consentita l'autonoma valutazione al pari di ogni nuovo elemento di fatto ritenuto utile emerso anche in provvedimenti di natura giurisdizionale, ancorché non definitivi.

I commi 2 e 3 recano disposizioni di mero coordinamento.

Il *comma 4*, *sostituito*, prevede che il procedimento disciplinare sia ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza a cura della cancelleria del giudice ovvero dalla ricezione dell'istanza di riapertura. In questi casi i termini del procedimento decorrono nuovamente ed integralmente.

L'**articolo 15** integra le fattispecie di licenziamento disciplinare di cui all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Vengono inserite ulteriori ipotesi che legittimano l'irrogazione della sanzione in argomento:

- le gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento (nuova *lett. f-bis*);
- la commissione dolosa o gravemente colposa dell'infrazione di cui all'articolo 55-*sexies*, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che si verifica nei confronti del responsabile nei casi di mancato esercizio o di decadenza dell'azione disciplinare dovuti all'omissione od al ritardo ingiustificato degli atti del procedimento disciplinare ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli dell'insussistenza dell'illecito a fronte di condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare (nuova *lett. f-ter*);
- la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa che abbia determinato l'irrogazione della sospensione dal servizio per un periodo superiore a un anno nell'arco di un biennio (nuova *lett. f-quater*);
- insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla **costante** valutazione negativa della performance del dipendente **per ciascun anno** dell'ultimo triennio (nuova *lett. f-quinquies*). **In relazione a tale ultima ipotesi, in accoglimento dell'osservazione del Consiglio di Stato, è stato chiarito che a fini disciplinari occorre che vi sia non solo la reiterata violazione degli obblighi lavorativi, ma uno scarso rendimento precisamente rilevato nell'ambito di una valutazione negativa che si ripeta consecutivamente per tre anni. La valutazione negativa deve essere resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis del d.lvo n. 150 del 2009, introdotto dallo schema di decreto in corso di contestuale adozione adottato ai sensi dell'articolo 17, lettera r) della legge n. 124 del 2015 e qui richiamato a fini di coordinamento dei due testi.**

Infine, viene modificato il comma 3, per cui nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-*bis* a 3-*quinquies*.

L'**articolo 16** reca alcune correzioni di mero coordinamento testuale all'articolo 55-*quinquies*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Inoltre, viene aggiunto il comma 3-*bis* secondo il quale i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza.

L'**articolo 17** modifica l'articolo 55-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 recante: “*Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare*”.

Viene sostituito il *comma 1*, prevedendo nei casi in cui la violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, l'applicazione nei confronti del dipendente responsabile della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, ciò salva il riscontro dei presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.

Con il nuovo *comma 3* si prevede che il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare dovuti a omissione o a ritardo senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi salva la maggiore sanzione del licenziamento. Questa condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità dirigenziale. **Il medesimo comma è stato corretto per esigenze di coordinamento, segnalate dalle Commissioni parlamentari.**

Il **Capo VIII** recante “Polo unico per le visite fiscali” contiene l'articolo 18.

L'**articolo 18** modifica l'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di controlli sulle assenze con devoluzione dei rispettivi compiti dall'INPS.

Al *comma 1* viene specificato che i controlli sulla validità delle certificazioni mediche restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.

Al *comma 2* si chiariscono i termini di utilizzo da parte dell'INPS delle certificazioni mediche inviate dal medico per via telematica.

Il *comma 2-bis*, aggiunto, prescrive che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'INPS (**all'INPS vengono dunque trasferite le funzioni di accertamento medico-legale attualmente svolte dalle ASL su tutti i dipendenti pubblici, ivi incluse quelle svolte con riguardo al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 165 del 2001**), d'ufficio o su richiesta delle Amministrazioni interessate, con oneri

a carico dello stesso Istituto che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps ed i medici di medicina fiscale sarà disciplinato da apposite convenzioni, stipulate da INPS con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.

Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia saranno definite con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con la finalità di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato (comma 5-bis).

Il **Capo IX** recante "Disposizioni transitorie e finali" contiene gli articoli da 19 a 25.

L'**articolo 19** reca modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, si prevede che, al fine di realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni relativi al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo (comma 1).

L'originario secondo comma è abrogato.

Il terzo comma, infine, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura il processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.

L'**articolo 20** reca disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, si prevede che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda i seguenti requisiti:

a) sia in servizio, **successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (modifica inserita in accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari)**, con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, **in relazione alle medesime attività svolte, dalla stessa amministrazione o da altra pubblica amministrazione** con procedure concorsuali (l'ampliamento anche in favore dei dipendenti che sono stati selezionati a tempo determinato anche da amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione è stato previsto in accoglimento dei pareri delle Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato, oltre che in sede di Intesa Stato-Regioni);

c) abbia maturato **al 31 dicembre 2017 (come richiesto dalle Commissioni parlamentari)** alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (comma 1).

Il comma 1-*bis* contiene una disposizione di favore verso **il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che ha priorità nelle assunzioni (come espressamente richiesto dalle Commissioni parlamentari)**.

Nello stesso periodo le amministrazioni possono bandire, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda i seguenti requisiti (*comma 2*):

a) **risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto** di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso (**disposizione così riformulata in recepimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari**);

b) abbia maturato, **alla data del 31 dicembre 2017**, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, **presso** l'amministrazione che bandisce il concorso (**disposizione così riformulata in recepimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari**).

Il comma 3 stabilisce che, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, utilizzando a tal fine le risorse **previste per i contratti di lavoro flessibile**

(precisazione inserita in accoglimento di una condizione della 5^a Commissione del Senato), calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni **che per l'intero quinquennio 2012-2016 (precisazione, questa, inserita a seguito dell'Intesa Stato-Regioni)** non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno (comma 4).

Fino al termine delle procedure di stabilizzazione è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (comma 5).

Restano ferme le disposizioni concernenti le procedure di mobilità in atto (comma 6).

Le procedure in esame non si applicano a coloro che abbiano prestato servizio negli uffici di diretta collaborazione **di cui all'articolo 14 del d.lgs n. 165 del 2001 o degli organi politici delle Regioni, secondo i rispettivi ordinamenti**, nè a coloro che abbiano prestato analogo servizio di diretta collaborazione presso gli Organi politici degli Enti locali (*comma 7*). **La disposizione è stata così emendata, a seguito dell'Intesa Stato-Regioni, per escludere qualsiasi servizio prestato a titolo di diretta collaborazione, sia presso Organi politici statali che territoriali. Per quanto riguarda gli incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione presso le amministrazioni centrali si applicano, per ciò che attiene al regime e alla durata, le specifiche previsioni dell'articolo 14 del presente decreto, che stabiliscono una disciplina speciale del termine di durata legata alla natura fiduciaria dell'incarico e, dunque, alla durata del mandato politico. Anche per gli incarichi svolti presso gli organi politici delle Regioni, stante la medesima natura fiduciaria e regime di durata legato al mandato politico, si è prevista la clausola di esclusione dalla misura volta a superare il precariato legato al perpetuarsi di contratti flessibili o a tempo determinato oltre i tre anni consentiti dalla disciplina vigente.**

Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (comma 8).

La disciplina sopra illustrata non si applica al reclutamento del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed

educative statali, nè alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, **per le quali sarà adottato il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.** Anche per gli enti pubblici di ricerca rimane ferma la propria disciplina speciale. **E' stata, altresì, esclusa l'applicazione di tale disposizione a coloro che abbiano prestato servizio in virtù di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, a seguito dell'Intesa Stato-Regioni (comma 9).**

Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (comma 10). **Tale previsione soddisfa anche la raccomandazione formulata dalla 1^a Commissione del Senato, atteso che il personale degli IRCCS e degli IZS potrà partecipare sia alle suddette procedure in corso, opportunamente prorogate, sia alle procedure previste dal presente decreto. In entrambi i casi è comunque prevista la proroga dei contratti in essere nelle more della conclusione delle predette procedure.**

A seguito dell'Intesa Stato-Regioni è stato previsto che le procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame si applicano nei confronti del personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni presso diverse amministrazioni. In accoglimento di un'osservazione della 1^a Commissione del Senato l'applicazione di tali disposizioni è stata estesa anche al personale delle amministrazioni finanziate dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro presso diversi enti e istituzioni di ricerca. (comma 11).

Il comma 12 contiene una disposizione di favore per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che ha priorità nelle assunzioni (come espressamente richiesto dalle Commissioni parlamentari).

Il comma 13 prevede che in caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito dell'anzianità di servizio con contratti di lavoro flessibile si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza (precisazione suggerita dalle Commissioni parlamentari).

A seguito dell'Intesa Stato-Regioni e in accoglimento delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, il comma 14, intervenendo nell'ambito della disciplina finalizzata al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, consente il ricorso alle assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 147/2013 anche nel triennio 2018-2020.

Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del d. lgs. 81/2000 - ossia i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 - nonché dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 280/1997 - ossia i lavoratori di pubblica utilità nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali - anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, che gli enti territoriali possono effettuare ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del d.l. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013 (art. 1, comma 209, legge 147/2013).

L'intervento normativo posticipa al 31 dicembre 2020 il termine finale del 31 dicembre 2018 entro il quale, in base al combinato disposto del richiamato articolo 4, comma 8, del d.l. 101/2013 e dell'articolo 1, comma 426, della legge 190/2014, le predette assunzioni possono essere effettuate.

Rispetto all'arco temporale di riferimento, la previsione interviene coerentemente alle altre disposizioni normative in materia di stabilizzazione recate dal medesimo articolo (triennio 2018-2020).

A fronte della disciplina contenuta nel richiamato articolo 4, comma 8, d.l. 101/2013 (l. 125/2013), le assunzioni dei predetti soggetti possono essere effettuate, con diverse modalità, sia nelle qualifiche basse per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo sia per le qualifiche alte a cui si accede con il requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo.

Per le suddette finalità le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 20 ovvero quelle previste e specificamente destinate da leggi regionali all'assunzione ai sensi della presente disposizione - nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri ivi previsti.

Il comma 3, in particolare, prevede che, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini delle stabilizzazioni previste dalla medesima previsione, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010. Le predette risorse sono calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis comma 1 del d.lgs.

165/2001 e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

Secondo il successivo comma 4 le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare le misure in esame, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo.

Il comma 11 in esame prevede che, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni ai sensi del medesimo comma 12.

Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4 dello stesso articolo 20.

Con riferimento all'osservazione del Consiglio di Stato secondo la quale la normativa in questione non sembra tener conto delle procedure di ricollocamento, di stabilizzazione e di mobilità riguardanti il personale già in servizio presso le Province, si fa presente che tali procedure si sono definitivamente concluse nel corso del 2016.

L'articolo 21 interviene sul comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001, cristallizzando un principio di tutela "reale" nei confronti del dipendente pubblico, già peraltro oggetto di vivace dibattito e approdo giurisprudenziale a seguito del sovrapporsi di diverse previsioni normative nel tempo. Ciò, nell'esercizio dei criteri di delega di cui all'articolo 16, comma 2), lettere b) e c), al fine di procedere ad un "coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti", che garantisca "la coerenza logica e sistematica della normativa" in materia e consenta altresì la "*risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia*".

In questi casi il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla *reintegrazione del lavoratore nel posto di*

lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Con il nuovo comma 2-bis, in accoglimento di un'osservazione del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, si prevede invece che nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.

L'**articolo 22** reca disposizioni di coordinamento e transitorie.

Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo (comma 1).

Le nuove disposizioni concernenti l'accertamento delle malattia si applicano **a decorrere dal 1° settembre 2017 e**, nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. **In accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari si è provveduto ad introdurre disposizioni di carattere transitorio, al fine di garantire il celere e ordinato trasferimento all'INPS delle competenze in materia di accertamenti medico-fiscali dei dipendenti pubblici assenti per malattia, stabilendo delle precise scadenze temporali per l'adozione dei necessari atti. È stato, altresì, previsto, come richiesto dalle Commissioni parlamentari, che, in sede di prima applicazione, le convenzioni sono stipulate sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative dei medici fiscali (comma 2). Si è altresì previsto che in sede di atto di indirizzo venga altresì dettata la disciplina transitoria da applicarsi nella eventualità della mancata stipula delle convenzioni nel termine prestabilito.**

Sono poi previste, al comma 3, ulteriori disposizioni di coordinamento correlate al nuovo regime dei controlli sulla malattia. In particolare, si attribuiscono all'INPS i fondi necessari per poter svolgere i nuovi compiti relativi all'accertamento della malattia di tutti i dipendenti pubblici, a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55-septies, **comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale decorrenza è stata prevista per coordinare la disposizione in esame con quelle del regime transitorio di cui al comma 2, in accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari. La**

medesima decorrenza recepisce, altresì, una condizione della V Commissione della Camera dei deputati, richiamando il citato comma 2-bis, primo periodo, dell'articolo 55-septies, che attribuisce all'INPS la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia a decorrere dal 1° settembre 2017. Il medesimo comma 3 prevede che, a seguito del trasferimento all'INPS delle predette risorse, sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, precisando, in accoglimento di una specifica condizione della V Commissione della Camera dei deputati, che vengono utilizzate le risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il comma 4 reca disposizioni di coordinamento relative alla attuale denominazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 5 apporta alcune modifiche di coordinamento al d.lgs. n. 165/2001 in materia di controllo del costo del lavoro. **In particolare, la lettera c) prevede la eliminazione della sanzione in caso di mancata presentazione del conto annuale da parte delle pubbliche amministrazioni, in accoglimento delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, in quanto la fonte normativa richiamata è stata abrogata. La lettera f) reca modifiche ai compiti dell'Ispettorato per la funzione pubblica, in accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari, ai fini di coordinamento con le disposizioni dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2009, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r) della legge n. 124 del 2015, che hanno attribuito i controlli previsti dalla disposizione in questione agli OIV.**

Il comma 6 reca norme di coordinamento normativo.

Il comma 7 contiene modificazioni all'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, in materia di misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi. **Sul punto è stata data attuazione all'Intesa Stato-Regioni recependo la condizione relativa all'eliminazione del limite di utilizzo dell'80% dei risparmi effettivamente realizzati.**

Il comma 8 prevede che il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applichi a decorrere dal 1 gennaio 2018.

I commi 9 e 10 contengono disposizioni di mero coordinamento con il decreto legislativo n. 81 del 2015. **In particolare, il comma 10 è stato emendato, in accoglimento di un'osservazione del Consiglio di Stato, per consentire agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli Istituti zooprofilattici sperimentali di continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga al divieto fissato dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015.**

Il comma 11 fa salve, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, le specifiche procedure di reclutamento già previste per il personale dell'Amministrazione giudiziaria.

Il comma 12, in accoglimento di un'osservazione formulata dalla Camera dei deputati, stabilisce che le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applicano agli incarichi conferiti successivamente al 1° gennaio 2018.

Il comma 13 recepisce un'osservazione delle Commissioni parlamentari volta a precisare, anche al fine di evitare contenziosi in materia, che la nuova normativa in materia disciplinare si applica agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 14, come suggerito dalle Commissioni parlamentari e dal Consiglio di Stato, ha previsto specifiche funzioni di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle disposizioni del decreto in esame in capo al Dipartimento della funzione pubblica, con particolare riguardo al rispetto della disciplina relativa al reclutamento, ai contratti a tempo determinato e flessibili e alla disciplina relativa al superamento del precariato.

Il comma 15 accoglie le osservazioni delle Commissioni parlamentari volte a valorizzare le professionalità già esistenti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. La disposizione prevede che per il triennio 2018-2020 le pubbliche amministrazioni possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, nel limite di posti non superiore al 20 per cento di quelli previsti nel piano dei fabbisogni, e secondo le modalità dettate dalla medesima disposizione. Si prevede, inoltre, che l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La valutazione positiva conseguita successivamente alle procedure selettive costituisce, unitamente ad altri parametri, titolo rilevante ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.

Il comma 16, in accoglimento di una osservazione della VII Commissione della Camera dei deputati, specifica, all'articolo 3 del d.lgs. 165 del 2001, che resta disciplinato in regime di diritto pubblico, dalle disposizioni vigenti del relativo ordinamento, il rapporto di impiego dei ricercatori universitari, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (che sono dunque esclusi anche dalla disciplina relativa al superamento del precariato prevista nel presente decreto). Si tratta di un intervento di coordinamento rispetto alle novità introdotte in materia con la legge n. 240 del 2010, che ha previsto la figura dei ricercatori a tempo determinato.

L'articolo 23 reca disposizioni relative al salario accessorio e alla sperimentazione. Il comma 1 prevede che al fine di consentire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale del Comparto e dell'Area dirigenziale delle Funzioni Centrali di cui

agli articoli 3 e 7 del C.C.N.Q. 13 luglio 2016, la contrattazione collettiva nazionale opera la graduale convergenza dei medesimi mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. **In accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari è stato specificato che il processo di graduale convergenza dei trattamenti economici accessori tiene altresì conto delle specificità derivanti dall'eventuale istituzioni di sezioni contrattuali nell'ambito dei comparti o delle aree di contrattazione.**

Il comma 2, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, **tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità da valutarsi, nell'ambito della normativa vigente, in sede di atto di indirizzo e successiva contrattazione. Come chiarito in sede di intesa Stato-Regioni, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle determinate sulla base della normativa contrattuale vigente per la costituzione dei fondi per la CCDI, fatta salva la costituzione dei fondi contrattuali adottati dalle regioni e dagli organismi strumentali delle stesse in conformità alle legislazioni regionali, con esclusione delle risorse già non considerate nel limite di cui all'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 (risorse non utilizzate del fondo dell'anno precedente anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove previste in sede di CCNL; compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione con vittoria di spese; risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell'Unione europea; economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, risorse previste da specifiche disposizioni di legge).**

Inoltre, è stato previsto che per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Il comma 3 prevede per le Regioni (compresi gli organismi strumentali delle stesse) e gli Enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di destinare o confermare apposite risorse variabili dei fondi per il salario accessorio, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della

spesa di personale e per l'utilizzo, in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti, della medesima componente variabile.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misure non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione (comma 4).

Al comma 5 si prevede che nell'ambito della sperimentazione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, possa essere disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri sperimentali, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica. Le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale, sono delegate alla Commissione Interministeriale RIPAM istituita con Decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.

In caso di esito positivo della sperimentazione, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni illustrate nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, **ivi comprese quelle del SSN**, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica e l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (comma 6). Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica sono adottate le necessarie misure correttive (comma 7).

L'articolo 24 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

L'articolo 25 indica le disposizioni che si rende necessario abrogare per effetto delle nuove disposizioni. **Sono state accolte le osservazioni delle Commissioni parlamentari relativamente all'espunzione dall'elenco delle abrogazioni dell'articolo 71, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n.**

133 del 2008, trattandosi di disposizioni dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2010 e, pertanto, già prive di efficacia giuridica.

Infine, in relazione alle ultime due osservazioni della XI Commissione della Camera dei deputati, all'ultima osservazione, nonché alle raccomandazioni della 1^a Commissione del Senato, si segnala che, pur avendo considerato le esigenze sottese alle richieste, tuttavia non è stato possibile darvi seguito, in quanto si tratta di questioni che esulano dai principi e criteri direttivi della legge-delega.

RELAZIONE TECNICA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMI 1, LETTERA A) E 2, LETTERE B), C), D) ED E), E 17, COMMA 1, LETTERE A), C), E), F), G), H), L), M), N), O), Q), S) E Z), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Il **Capo I** recante “Disciplina delle fonti” contiene gli articoli 1, 2 e 3.

L'**articolo 1** modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevedendo la possibilità per i contratti e accordi collettivi nazionali di derogare alle disposizioni recate da legge, disciplina il rapporto tra le fonti, ovvero il rapporto tra norme di legge e spazio d'azione dei contratti-

Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 23, comma 2, della legge delega n. 124/2015 e dall'articolo 24 del presente decreto, qualora i contratti o gli accordi collettivi nazionali, anche in relazione al disposto di cui al primo periodo dell'articolo 40, comma 3-*quinquies*, nel derogare alle vigenti disposizioni di legge, regolamento o statuto determinino nuovi oneri ovvero minori risparmi di spesa già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, i medesimi sono corrispondentemente posti a carico delle risorse contrattuali.

L'**articolo 2** in materia di potere di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, disciplina i diritti delle organizzazioni sindacali rispetto ai poteri dirigenziali sull'organizzazione degli Uffici e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro. Tali disposizioni, essendo di natura ordinamentale, non hanno impatto sulla finanza pubblica.

L'**articolo 3** prevede che i contratti collettivi nazionali possano integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto in materia di procedure di mobilità. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il **Capo II** recante “Fabbisogni” contiene gli articoli 4 e 5.

L'**articolo 4** reca la nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici e dei fabbisogni di personale, modificando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare, il comma 1, nel prevedere che le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione degli uffici con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, non comporta oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale, peraltro presidiata ai commi successivi da disposizioni specificamente mirate al controllo della spesa. In questo senso, il piano triennale dei fabbisogni, previsto alla lettera

b) punto 2 del medesimo articolo, indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano stesso e, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria contenuta nel medesimo comma, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e del turn over delle stesse connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Il successivo punto 3 della citata lettera b) prevede che la consistenza e l' eventuale rimodulazione delle dotazioni organiche in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni siano determinate da ciascuna amministrazione in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, fermo restando che le assunzioni avvengono secondo le facoltà consentite a legislazione vigente e, quindi, nei limiti delle risorse già disponibili e, comunque, nei vincoli di spesa massima complessiva derivanti dagli organici. Infine, il punto 4 della richiamata lettera b), sempre al fine di garantire il rispetto dei suddetti limiti finanziari ed assunzionali, prevede che il citato piano, nelle amministrazioni statali, sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede, altresì, alla lettera d), recante la riformulazione del comma 6, il divieto di procedere a nuove assunzioni per le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti del presente articolo.

Il comma 6-bis, come introdotto dalla lettera e) del citato comma 1, prevede che siano fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. *Per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di fabbisogni (art. 1, comma 541, della legge 208/2015), di contenimento delle spese di personale (art. 2, comma 71, della legge 191/2009) e di reclutamento dettate dalla normativa di settore.*

Il comma in esame, non innovando la disciplina vigente per le categorie interessate, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il comma 2 modifica l'articolo 6-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (precedentemente abrogato all'articolo 25 dello schema di decreto). In accoglimento di una condizione della 5ª Commissione Senato sono state conseguentemente ripristinate le linee guida e i principi di buona amministrazione, volti ad evitare duplicazioni di spesa.

Il comma 3, nell'aggiungere l'articolo 6-ter, prevede che le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni siano definite con decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, relativamente alle regioni, agli enti regionali, e agli enti locali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997 mentre, per gli enti del Servizio sanitario nazionale si prevede anche il concerto con il Ministro della salute.

Il comma 5 prevede che ciascuna amministrazione pubblica sia tenuta a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'adozione, i contenuti del piano triennale dei fabbisogni e i relativi aggiornamenti annuali nonché eventuali ulteriori informazioni. L'assolvimento di tali obblighi è condizione necessaria per l'avvio delle procedure di reclutamento a pena di nullità delle stesse.

Il comma 6, infine, contiene una clausola di salvaguardia finanziaria che opera nel caso in cui, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica. In queste ipotesi con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.

L'**articolo 5** modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si sostanzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **Capo III** recante "Reclutamento e incompatibilità" contiene gli articoli 6, 7 e 8.

L'**articolo 6** modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di reclutamento del personale.

In particolare, la disposizione di cui alla lettera *b*) prevede che l'avvio di procedure di reclutamento siano adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni. Pertanto, le relative assunzioni saranno effettuate nei limiti finanziari ed assunzionali suddetti.

Inoltre, viene stabilito che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali, soggette queste ultime alle previsioni dell'articolo 4, comma 3-*quinquies* del DL 101 del 2013, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possano rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica ed avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilibrato delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tal fine, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA. Viene, altresì, stabilito che il bando di concorso possa fissare un contributo di ammissione per la partecipazione. Tali ultime disposizioni possono produrre risparmi di spesa in relazione all'avvalimento del Dipartimento della funzione pubblica per lo svolgimento delle prove concorsuali e maggiori entrate ove introdotto il predetto contributo, che potranno essere quantificati solo a consuntivo

L'**articolo 7** reca modifiche al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo, per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, l'accertamento della conoscenza lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. Trattasi di disposizione di natura ordinamentale dalla quale pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 8** modifica l'articolo 53, recando norme di coordinamento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **Capo IV** recante “Lavoro flessibile” contiene l’articolo 9.

L’**articolo 9** modifica l’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, reca la revisione della disciplina dei contratti di lavoro flessibile sulla base dei criteri previsti nella legge-delega. Tale disposizione, contenuta nel comma 2 dell’articolo 36, essendo di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Sono inserite disposizioni di coordinamento testuale o di aggiornamento di alcuni riferimenti normativi. Viene introdotto, inoltre, il nuovo comma *5-quinquies*, in base al quale le disposizioni in esame non si applicano al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Tali disposizioni non hanno alcun impatto sulla finanza pubblica.

Il **Capo V** recante “Misure di sostegno alla disabilità” contiene l’articolo 10.

L’**articolo 10** introduce gli articoli *39-bis*, *39-ter* e *39-quater* nel decreto legislativo n. 165 del 2001, con cui viene data attuazione ai criteri di delega in materia di disabilità, con riferimento specifico all’istituzione della Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità e del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità. Il comma 1 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo l’istituzione della Consulta presso il Dipartimento della funzione pubblica senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e il comma 2 precisa che ai componenti non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente. Tali spese sono a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’articolo *39-ter* prevede, altresì, che le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti nominano un responsabile dei processi di inserimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **Capo VI** recante “Contrattazione” contiene l’articolo 11.

L’**articolo 11** modifica l’articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Con la modifica al comma 1 dell’articolo 40 vengono chiariti gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e al comma 2 viene introdotta una modifica di coordinamento. Tali previsioni normative non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma *3-bis*, stabilendo che la quota prevalente delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio va devoluta al trattamento collegato alla performance (organizzativa e non più individuale), non incide sui vincoli finanziari.

Con l'intervento sul comma *3-ter* si chiariscono alcune modalità procedurali che regolano il potere unilaterale sostitutivo dell'amministrazione pubblica, che può essere esercitato in caso di stallo delle trattative decentrate con pregiudizio per l'azione amministrativa. A tale riguardo è prevista l'istituzione presso l'ARAN di un osservatorio a composizione paritetica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **In accoglimento di una condizione della V Commissione Camera, si è previsto che ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.**

Il novellato comma *3-quinquies* prevede che le regioni e gli enti locali possano destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Lo stesso comma regola la procedura in caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, qualora le stesse non adottino la proroga dei piani di recupero ai sensi della legislazione vigente, la quota del recupero non può eccedere il 25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità, previa certificazione degli organi di controllo è corrispondentemente incrementato.

A seguito di Intesa Stato-Regioni, è stato altresì previsto che le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

Il comma *4-bis* prevede che i contratti collettivi nazionali siano tenuti ad inserire apposite clausole di riduzione della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici correlati alla performance nei casi in cui i dati sulle assenze, misurati a consuntivo a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, evidenzino significativi scostamenti rispetto a dati medi nazionali o di settore, ciò anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale.

Nel successivo comma *4-ter* si delega la contrattazione collettiva nazionale al riordino, alla razionalizzazione ed al coordinamento delle discipline in materia di fondi destinati alla

contrattazione integrativa, al fine di semplificarne le modalità di formazione ed utilizzo, soprattutto in relazione agli obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale e di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi.

Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Capo VII recante “Responsabilità disciplinare” contiene gli articoli da 12 a 17.

Tali disposizioni sono di carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica. Si segnala peraltro la individuazione, per tutte le sanzioni superiori al rimprovero verbale, di un unico ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nell’ambito delle strutture già esistenti.

Il Capo VIII recante “Polo unico per le visite fiscali” contiene l’articolo 18, che modifica l’articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di controlli sulle assenze dei pubblici dipendenti, con devoluzione dei rispettivi compiti dall’INPS. L’INPS provvederà con le risorse trasferite ai sensi dell’articolo 22, comma 3, lett. *a*), del decreto legislativo in esame.

Il Capo IX recante “Disposizioni transitorie e finali” contiene gli articoli da 19 a 24.

L’**articolo 19** che modifica l’articolo 58 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di costo del lavoro, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’**articolo 20** reca disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, si prevede che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possano, nel triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda i requisiti nel medesimo articolo.

Il comma 3 specifica le risorse che possono essere destinate alla copertura finanziaria dell’articolo. **In accoglimento di una condizione della 5^a Commissione Senato è stato specificato che le risorse utilizzate sono quelle previste per i contratti di lavoro flessibile.** In particolare, si prevede che, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni possano elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122. L’importo massimo delle risorse destinabili alla stabilizzazione del personale è calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che gli organi di controllo interno certifichino l’effettiva sussistenza in via permanente delle correlate risorse finanziarie poste a

copertura, e che le amministrazioni stesse provvedano alla contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa previsto per le forme di lavoro flessibile.

Le procedure previste dall'articolo in esame, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la facoltà di stabilizzare è disposta a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente destinate - nel rispetto dei limiti definiti dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e, per gli enti, anche dalla stabilità delle fonti di copertura, - alla spesa di personale con rapporti di lavoro flessibile. Per i Ministeri la verifica della sussistenza a regime della necessaria copertura finanziaria è effettuata con riferimento alle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente di natura permanente. La definitiva riduzione della possibilità per le amministrazioni di attivare nuovi contratti di lavoro flessibile, determinata dalla conseguente e definitiva riduzione del limite di spesa destinabile all'attivazione di rapporti a tempo determinato, è garanzia di invarianza della spesa complessiva. In altri termini, la definitiva riduzione dell'entità della spesa destinabile alle forme di lavoro flessibile, la quale ha caratteristiche di ricorrenza e continuità ed è attualmente destinata a bisogni stabili delle amministrazioni, fa sì che la spesa complessiva dell'amministrazione non aumenti ma resti compresa nel valore complessivo previgente alla stabilizzazione.

Le summenzionate disposizioni non possono essere applicate dai comuni che, per ciascun anno del quinquennio 2012-2016, non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.

Fino al termine delle procedure di stabilizzazione è fatto divieto, in ogni caso, alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile limitatamente alle professionalità interessate dalle predette procedure.

Le amministrazioni possono, tuttavia, prorogare i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, già usato per le medesime finalità.

Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (comma 10).

Infine, la disposizione di cui al comma 11 richiama l'articolo 1, comma 209, della legge n. 147 del 2013, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno con cui, previa ricognizione dell'entità della

spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati in base alla normativa vigente in materia, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori suddetti.

L'intervento normativo in esame, in base alla previsione secondo cui sono utilizzate le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non comporta oneri aggiuntivi.

La previsione secondo cui le predette assunzioni possono avvenire anche in deroga alle facoltà assunzionali non ha impatto sulla finanza pubblica, atteso che gli oneri connessi alle stabilizzazioni a tempo indeterminato, eventualmente non coperti dal contributo gravante sulle predette risorse, sono già a carico del bilancio degli enti a fronte del prolungato rapporto precario con i lavoratori in esame.

La stessa logica caratterizza la previsione del comma 3 a cui il comma 12 in esame fa rinvio.

Per effetto del rinvio al comma 4, la previsione in esame vincola la possibilità per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse di elevare ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato anche mediante l'utilizzo di risorse, assicurando comunque la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.

Da ultimo la previsione secondo cui, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n.296 del 2006, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni ai sensi del medesimo comma 12, richiama quanto detto in merito al comma 209.

L'**articolo 21** modifica il comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilendo un principio di tutela reale nei confronti del dipendente illegittimamente licenziato. Tale disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri per la finanza pubblica, tenuto anche conto che la disposizione novellata prevedeva, in ogni caso, un "effetto costitutivo" dei provvedimenti adottati dal giudice in relazione alla natura dei diritti tutelati, con il conseguente diritto alla corresponsione degli emolumenti stipendiali non corrisposti nel caso di illegittimo licenziamento.

L'**articolo 22** reca disposizioni di coordinamento e transitorie che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si segnala il comma 3, lettera a), che attribuisce all'INPS i fondi necessari per poter svolgere i nuovi compiti relativi ai controlli medico-fiscali della malattia di tutti i dipendenti pubblici, quantificati in 27,7 milioni di euro in ragione d'anno, **a cui vanno ad aggiungersi quelle previste per il personale della scuola dall'articolo 17, comma 5-bis, del DL 98 del 2011 (con contestuale e proporzionale riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del**

MIUR). Si tratta di risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente (articolo 17, comma 5, lettera *b*), del decreto-legge n. 98 del 2011) che vengono assegnate al predetto Istituto. **Tale specificazione è stata, peraltro, inserita nel testo in accoglimento di una delle condizioni della V Commissione Camera.**

L'attribuzione all'INPS dei fondi necessari per poter svolgere i nuovi compiti relativi all'accertamento della malattia di tutti i dipendenti pubblici è prevista a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55-septies, **comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale decorrenza recepisce una condizione della V Commissione Bilancio della Camera dei deputati, richiamando il citato comma 2-bis, primo periodo, dell'articolo 55-septies, che attribuisce all'INPS la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia a decorrere dal 1° settembre 2017.**

Il comma 7 contiene modificazioni all'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, in materia di misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

In accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato è stato introdotto il comma 14 che prevede che l'attività di monitoraggio e valutazione affidata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In accoglimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari è stato, infine, inserito il comma 15 che prevede che le procedure selettive riservate al personale di ruolo siano attivate nel limite di posti non superiore al 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite nell'ambito della medesima area o categoria e riducendo in misura corrispondente la riserva di posti che ogni amministrazione può utilizzare ai fini delle progressioni tra le aree.

L'articolo 23 reca disposizioni relative al salario accessorio ed alla sperimentazione. Il comma 1 prevede che, al fine di consentire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, la contrattazione collettiva nazionale operi la graduale convergenza dei medesimi anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

Il comma 2, nelle more di quanto previsto dal comma 1, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 che prevedeva un vincolo finanziario all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio. Conseguentemente è introdotta la disposizione che prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale disposizione garantisce l'invarianza della spesa pubblica rispetto all'anno 2016, che costituisce il tetto massimo. **Come chiarito in sede di intesa con le Regioni, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle determinate sulla base della normativa contrattuale vigente per la costituzione dei fondi per la CCDI, fatta salva la costituzione dei fondi contrattuali adottati dalle regioni e dagli organismi strumentali delle stesse in**

conformità alle legislazioni regionali. Restano escluse da tali limitazioni le risorse non utilizzate derivanti dall'esercizio precedente, le risorse derivanti dai risparmi di spesa per prestazioni straordinarie, le risorse derivanti dai piani di razionalizzazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del DL 98/2011, le risorse previste da specifiche disposizioni di legge, le risorse derivanti dai servizi resi a terzi e le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri soggetti pubblici e privati. E' stato altresì previsto che per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Il comma 3 prevede per le regioni e gli enti locali la possibilità di destinare o confermare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, fermo restando il tetto massimo complessivo di cui al precedente comma e nel rispetto della normativa contrattuale vigente in particolare con riferimento all'attivazione di nuovi servizi o di riorganizzazione, nonché nei limiti dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

Il comma 3 prevede per le Regioni (compresi gli organismi strumentali delle stesse) e gli Enti Locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di destinare o confermare apposite risorse variabili dei fondi per il salario accessorio, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e, per l'utilizzo, in coerenza con la normativa vigente della medesima componente variabile.

Il comma 3-bis stabilisce che le Università statali che rispettano il limite dell'ottanta per cento delle spese di personale stabilito all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, possono incrementare le risorse variabili dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo e del fondo per il personale dirigente di seconda fascia nel limite massimo annuo del dieci per cento, e comunque entro una percentuale massima nel triennio non superiore al quindici per cento, dell'ammontare medio dei fondi medesimi del precedente triennio. Al relativo onere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si provvede utilizzando le risorse annualmente attribuite all'Università a valere sulle facoltà assunzionali.

Il comma 4 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, che le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano alcuni requisiti finanziari possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Al comma 5 si prevede che nell'ambito della sperimentazione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, possa essere

disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri sperimentali, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In caso di esito positivo della sperimentazione, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni illustrate, nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6). Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, al fine di assicurare il raggiungimento della clausola di invarianza finanziaria sono adottate le necessarie misure correttive (comma 7).

Le citate disposizioni relative alla sperimentazione in questione non determinano oneri aggiuntivi.

L'articolo 24 reca la clausola d'invarianza finanziaria che prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi incluse le risorse trasferite all'INPS ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lett. a), per i controlli sulle assenze dei pubblici dipendenti.